



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 119	Del 11/08/2026
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA PALESTRO, DAL CIVICO 13 AL CIVICO 23, FINO AL 2 OTTOBRE 2026	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA l'ordinanza del Settore Vigilanza n. 70 del 5 giugno 2026, con la quale è stato istituito, dall'8 giugno all'8 agosto 2026, il divieto di sosta in via Palestro, dal civico 13 al civico 23;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 28179 del 10 agosto 2026, presentata in qualità di direttore dei lavori e per conto della proprietà, volta a ottenere la prosecuzione del divieto di sosta nel medesimo tratto di via Palestro, al fine di consentire il montaggio e la permanenza del ponteggio e di assicurare il regolare transito veicolare;

VISTA l'autorizzazione alla proroga dell'occupazione temporanea di suolo pubblico in via Palestro n. 8/10, prot. gen. n. 28095 del 7 agosto 2026, valida dal 9 agosto al 2 ottobre 2026, per l'installazione di un ponteggio;

CONSIDERATO che la sosta dei veicoli nel tratto opposto o prossimo all'area occupata dal ponteggio può ridurre la sezione utile della carreggiata e ostacolare il transito, con pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione;

RITENUTO pertanto necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta nel tratto indicato, limitando il provvedimento al periodo strettamente connesso all'occupazione autorizzata;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, e 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

VISTI l'art. 21 del decreto legislativo n. 285/1992 e gli artt. 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per quanto attiene alla segnalazione e alla sicurezza dei cantieri stradali;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la disposizione sindacale n. 8 del 30 gennaio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di titolare di elevata qualificazione del Settore Servizi di Vigilanza e individuato il relativo sostituto;

ORDINA

1. In via Palestro, sul lato dei numeri civici dispari, nel tratto compreso dal civico 13 al civico 23, è istituito il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con validità continuativa dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

2. Il divieto ha efficacia dall'avvenuta apposizione della prescritta segnaletica, nel rispetto del termine minimo di preavviso previsto dalla legge e comunque non prima dell'adozione del presente provvedimento, e cessa alle ore 24:00 del 2 ottobre 2026. In caso di cessazione anticipata dell'occupazione o delle esigenze che lo giustificano, la segnaletica dovrà essere rimossa e il divieto cesserà immediatamente.

3. Restano consentiti, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle proprietà laterali e il transito pedonale; l'impresa esecutrice dovrà adottare ogni cautela necessaria e assicurare la continuità dei percorsi accessibili.

DISPONE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

1. che il richiedente e l'impresa esecutrice provvedano, a propria cura e spese, alla posa, al mantenimento in efficienza e alla rimozione della segnaletica temporanea conforme al Codice della strada e al relativo regolamento, nonché alla copertura o rimozione dei segnali permanenti eventualmente in contrasto;
2. che i segnali di divieto di sosta siano collocati con almeno quarantotto ore di preavviso rispetto all'inizio dell'efficacia del divieto e rechino pannelli integrativi indicanti il periodo di validità;
3. che sia garantita in ogni momento la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e che l'area interessata sia adeguatamente delimitata, segnalata e, nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, illuminata;
4. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio online e trasmesso al richiedente.

AVVERTE

I trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

DEMANDA

Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 11/08/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale